



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE  
Uff. VII - PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato CheckMate VMB XL, contenente la sostanza attiva Lavandulyl senecioato, per l'impiego su vite contro *Planococcus ficus*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTA** la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";



**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 17 febbraio 2015 da parte di Associazioni di viticoltori, con la quale è stata segnalata la necessità di poter disporre di un prodotto fitosanitario a base di feromone di *Planococcus ficus* (Lavandulyl senecioato) per il controllo della cocciniglia cotonosa della vite;

**VISTA** l'istanza presentata il 24 febbraio 2015 dall'impresa, Suterra Europe Biocontrol S.L. con sede in C/de la Imaginació n° 7-9, Gavà Business Park, 08850 Gavà (Barcelona), diretta ad ottenere l'autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su vite, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato CheckMate VMB-XL, contenente la sostanza attiva feromone di *Planococcus ficus* (Lavandulyl senecioato);

**VISTI** i pareri favorevoli degli esperti della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativi all'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato CheckMate VMB-XL, contenente la sostanza attiva feromone di *Planococcus ficus* (Lavandulyl senecioato), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, acquisiti con procedura telematica;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del sopra citato D.M. 28 settembre 2012;

#### **DECRETA**

A decorrere dalla data del presente decreto l'impresa Suterra Europe Biocontrol S.L., con sede in C/de la Imaginació n° 7-9, Gavà Business Park, 08850 Gavà (Barcelona), è autorizzata ad immettere in commercio in via eccezionale per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 il prodotto fitosanitario denominato CheckMate VMB-XL, contenente la sostanza attiva feromone di *Planococcus ficus* (Lavandulyl senecioato) per il controllo della cocciniglia cotonosa della vite, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata.

Il prodotto è confezionato in diffusori da 150 mg.



Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Sutterra, LLC - 20950NE Talus Place-97701 Bend, OR (U.S.A.).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16397.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Roma, li

- 5 GIU. 2015



IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Giuseppe RUOCCO



# CheckMate®

## VMB-XL

FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE  
della COCCINIGLIA COTONOSA DELLA VITE (*Planococcus ficus*)  
DIFFUSORE DI VAPORE (VP)

CheckMate® VMB-XL Registrazione Eccezionale del Ministero della Salute n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### COMPOSIZIONE:

Lavandulyl Senecioate 150mg/diffusore

## Suterra®

Titolare dell'autorizzazione e distributore:

Suterra Europe Biocontrol S.L.

C/de la Imaginacio', No. 7-9 08850 Gava' (Barcelona) Spain

Tel: +34 93 662 55 44

Stabilimento di produzione

Suterra, LLC

20950 NE Talus Place -

97701 Bend, OR (U.S.A)

Pittogrammi ed /

Avvertenze

Indicazioni di /

pericolo

Consigli di

prudenza

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280: Indossare guanti protettivi.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

**PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE,  
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NORME PRECAUZIONALI:** Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Prevenire la contaminazione di alimenti o mangimi o bevande.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

### INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di malessere consultare un medico

Contenuto: 1250 unità

Partita n°

Data di produzione

### APPLICAZIONE AUTORIZZATA

Contro la Cocciniglia cotonosa della vite (*Planococcus ficus*) in programmi di confusione sessuale su vite per evitare l'accoppiamento degli adulti.

### DOSE

620 unità/ha.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Assicurare il monitoraggio degli adulti disponendo in campo, già in prossimità dell'inizio del primo volo, le apposite trappole e proseguendo i rilievi per tutta la stagione comprendendo anche il controllo sui frutti.

Applicare CheckMate VMB-XL prima dell'inizio del volo della prima generazione o della seconda. Nel caso in cui i diffusori fossero applicati dopo l'inizio del primo volo, si raccomanda di integrare l'uso di CheckMate VMB-XL con insetticidi capaci di controllare la prima generazione. In caso di elevata pressione dei fitofagi o in presenza di danni ai frutti superiori alle soglie di tolleranza, si consiglia di integrare l'uso di CheckMate VMB-XL con insetticidi specifici o altri metodi di controllo.

Una applicazione per anno è sufficiente per ottenere confusione sessuale dei parassiti durante l'intera campagna.

Applicare i diffusori manualmente sulla sommità della vite assicurando una distribuzione omogenea.

Non si sono osservati effetti di fitotossicità.

**Tempo di carenza:** Non richiesto

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto del ..... - 5 GIU. 2015 ..... - 2 OTT. 2015  
valida dal ..... al .....

CheckMate® è un marchio registrato Suterra® LLC, U.S.A